

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

le stesse idee che il ministro aveva esposto nella sua relazione. Ma dopo le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, il quale assicura che terrà quella via di mezzo che per me trova un conforto nel giudizio che egli stesso ha fatto dell'opera dei pretori, io, non essendo solito di essere più ministeriale del Ministero, ritiro la mia proposta.

**BORDONARO.** Domando la parola per una dichiarazione.

**PRESIDENTE.** Ha la parola per una dichiarazione.

**BORDONARO.** Io, come l'onorevole presidente del Consiglio sa, non sono uso a ritirare le mie proposte quando la coscienza mi dice che esse s'ispirano ad un sentimento di giustizia; preferisco essere battuto dal voto della Camera, che prevedo e mi vi rassegnò fin d'ora.

E poichè ho la parola, mi permetta l'onorevole presidente del Consiglio che io gli dica che non posso accettare le idee che vuole attribuirmi.

Io non credo di avere confuso le attribuzioni delle due Commissioni. L'onorevole presidente del Consiglio mi ha ricordato che la Commissione di prima istanza ha un'attribuzione molto grave, qual'è quella di aumentare i redditi d'ufficio; ma se l'onorevole presidente del Consiglio riflette un poco, vedrà che la facoltà che ha l'agente di aumentare il reddito stabilito dalla Commissione di prima istanza, portando appello alla Commissione provinciale, equivale ad un aumento di ufficio, se si tiene conto della certezza che lo stesso agente ha di vedere approvato il suo operato dalla Commissione provinciale medesima.

La differenza sta in ciò, che la Commissione di prima istanza che potrebbe aumentare di ufficio il reddito, nol fa mai, mentre quella di appello non aumenta essa il reddito, ma lo fa aumentare dall'agente, e vi delibera, ciò che vale lo stesso.

L'onorevole presidente del Consiglio mi attribuisce l'opinione di ritenere inutile la Commissione provinciale. Io sono sicuro di aver detto tutt'altro, e lo ripeto: io mi dolgo che la Commissione provinciale non sia costituita in guisa da offrire maggiore garanzia ai contribuenti; ma non ho negato certo la sua utilità.

Quanto ai contribuenti che celano il loro vero reddito, e dei quali non posso essere apologista, consenta l'onorevole presidente del Consiglio che io rettifici e spieghi il significato di quella mia affermazione. Se io citai quell'opinione originale, si fu perchè essa non è affatto destituita di un certo senso di verità, non già per elevarla a principio, meno ancora per incoraggiare gli occultatori di redditi. E poichè si parla di occultazione, mi per-

metto di far notare all'onorevole ministro delle finanze, che anche egli è colpevole quando attenua le dichiarazioni di reddito dei contribuenti.

L'onorevole Corbetta diceva ieri, invocando la relazione del ministro, che la media di ciò che guadagna un avvocato in Genova era di 2223 lire. Questa somma desunta dai ruoli rappresenta l'imponibile netto agli effetti dell'applicazione della tassa; per avere il reddito reale bisogna adunque aggiungere i 3/8 già dettratti, onde avviene che il reddito medio degli avvocati e procuratori in Genova ragguaglia lire 3057, somma non ispregevole come media, molto più se si considera che non si tiene conto di tutti gli altri redditi mobiliari non risultanti da ruoli e dei redditi immobiliari. L'onorevole ministro da questo fatto rileverà quanta poca luce gettino coteste statistiche sulla materia.

**PRESIDENTE.** Onorevole Bordonaro, insiste nel suo emendamento?

**BORDONARO.** Insisto.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Ora veniamo alla votazione dell'articolo 2, quale fu formulato dalla Commissione d'accordo col Ministero.

Ne do lettura:

« Le Commissioni di prima istanza, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo del 28 giugno 1866, n° 3023, sono stabilite per ciascun mandamento. Quando però un comune si è diviso in due o più mandamenti, vi sarà una Commissione sola.

« Le Commissioni si compongono, del presidente, delegato dal Governo, e di quattro membri eletti dal Consiglio comunale allorchè il mandamento consta di un comune solo, e dalle rappresentanze consorziali allorchè consta di più comuni.

« Le rappresentanze consorziali sono elette dai Consigli comunali in ragione di un membro per ogni mille abitanti, o frazione di mille abitanti, ma in numero non maggiore di 9 per ogni comune.

« Quando un comune o un mandamento abbiano una popolazione superiore a dodicimila abitanti, la Commissione potrà essere composta di un numero maggiore, serbata però sempre la proporzione suindicata fra i membri eletti dal comune o consorzio e quello delegato dal governo. »

Quelli che sono d'avviso di accettare questo articolo 2 sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

**TROMPEO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Trompeo ha facoltà di parlare.

**TROMPEO.** L'onorevole ministro dell'interno, in principio della odierna tornata, ha dichiarato che